




50973-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE



BS

## **Ritenuto in fatto**

1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Michele Di Pietro di dichiarazione di invalidità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1928 del 2016, emessa in data 23 giugno 2016 dal medesimo Tribunale, con sospensione dell'esecuzione e adozione di ogni conseguenziale statuizione di legge, oltre che la restituzione nel termine per l'impugnazione.

Il Tribunale ha osservato che il processo si è svolto previa regolare dichiarazione dell'assenza dell'imputato, con notifica a mani proprie della citazione a giudizio. Nell'atto notificato era indicata la residenza anagrafica del richiedente, sicché essa deve considerarsi domicilio determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 2, cod. proc. pen. Tutte le successive notificazioni, divenute impossibili in tale luogo, sono state legittimamente effettuate al difensore, in assenza di comunicazione di mutamento di domicilio. È stata pertanto rituale, e quindi idonea a far decorrere i termini di impugnazione, la notifica dell'avviso di deposito della sentenza presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito dell'impossibilità di notificazione presso il domicilio come sopra determinato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Michele Di Pietro, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La notifica del decreto di citazione a giudizio fu fatta dalla polizia giudiziaria in circostanze del tutto casuali, mentre il ricorrente transitava sulla pubblica via in Messina. La residenza anagrafica riportata sull'atto notificato non può essere pertanto considerata domicilio determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 2, cod. proc. pen., perché la notificazione non fu effettuata in quel luogo. Peraltro, in quella residenza anagrafica Michele di Pietro non risiedeva da anni, come attestato da una nota del Comune di Messina prodotta in atti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

## **Considerato in diritto**

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Il domicilio determinato *ex lege* per le notificazioni assume rilievo, secondo quanto disposto dall'articolo 161, comma 2, cod. proc. pen., quando l'imputato, invitato a eleggere o dichiarare domicilio, ciò non fa o fa in modo insufficiente o inadeguato. Lo schema è alternativo a quello descritto al comma 1 del medesimo articolo, che si incentra sull'intervento dell'imputato ad un primo atto compiuto dall'autorità giudiziaria o



dalla polizia giudiziaria e in cui, ovviamente, non v'è stata, o se v'è stata resta irrilevante, l'individuazione di un domicilio per notificare un atto.

Per la disposizione di cui al comma 2, invece, rileva che l'imputato sia stato raggiunto da una prima notificazione o dall'informazione di garanzia e che quindi necessariamente sia stato indicato sull'atto da notificare un luogo ove effettuare l'operazione. Quest'ultimo, diviene, sol che l'imputato non cooperi dichiarando o eleggendo nei modi idonei e corretti un domicilio, il luogo ove effettuare le successive notificazioni, sul presupposto che, andata a buon fine la prima notifica, di esso se ne è potuta sperimentare l'utilità.

2. Elementi essenziali del meccanismo di determinazione legale sono una prima notificazione utilmente compiuta e l'omessa valida individuazione di altro domicilio ad opera dell'imputato; non anche, come invece ritiene il ricorrente, che la notificazione sia avvenuta proprio nel domicilio indicato sull'atto da notificare.

La presunzione normativa trova infatti fondamento nell'atteggiamento dell'imputato che, dopo aver preso cognizione del domicilio indicato dall'Autorità giudiziaria nell'atto notificatogli, nulla fa (o fa malamente) per indicare altro luogo per le successive notificazioni, così implicitamente attestando la idoneità e sufficienza di quello.

L'eventualità, meramente casuale, che l'atto venga notificato altrove, ovviamente per consegna di copia a mani proprie, in forza di un contatto diretto tra il preposto alla notifica e l'imputato, non infirma la validità della presunzione di legge, perché quel che importa è che l'imputato sia stato comunque messo nelle condizioni per valutare se il domicilio indicato nell'atto possa restar valido per le successive notificazioni. In tal senso deve essere previamente avvisato, in uno con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, ed è la sua mancata attivazione a radicare il domicilio cd. determinato.

3. Se questa ricostruzione fosse errata, dovrebbe dirsi che, nel caso ora in esame, i preposti alla notificazione avrebbero dovuto evitare la notifica per consegna a mani proprie, che pure è – per evidenti ragioni – modalità privilegiata di notificazione, e ciò per non impedire l'attivazione del meccanismo di semplificazione incentrato sull'individuazione del domicilio determinato. Soluzione questa irragionevole, non foss'altro perché avrebbe imposto inutili appesantimenti alla procedura, per nulla giustificati dal fine di portare a conoscenza del destinatario l'atto da notificare, anzi impedendo la rapida e migliore realizzazione di tale fine. Essa pertanto concorre a dimostrare la correttezza dell'interpretazione dell'articolo 161, comma 2, cod. proc. pen. appena prima illustrata.

4. Date queste puntualizzazioni interpretative, è agevole osservare come sia del tutto irrilevante la deduzione di ricorso circa l'irreperibilità di Michele Di Pietro accertata dai servizi comunali, perché precedente al momento della prima

notificazione andata a buon fine e, comunque, come osservato dal giudice dell'esecuzione, superata dalla utile prima notificazione.


5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 settembre 2018

Il consigliere estensore  
Giuseppe Santalucia



Il presidente  
Adriano Iasillo

